

**TESTO INTEGRATO DELLE MODALITÀ APPLICATIVE DEL BONUS SOCIALE
IDRICO PER LA FORNITURA DI ACQUA AGLI UTENTI DOMESTICI
ECONOMICAMENTE DISAGIATI (TIBSI)**

Allegato A alla deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, modificato e integrato con deliberazioni 227/2018/R/IDR, 165/2019/R/COM, 3/2020/R/IDR, 63/2021/R/COM e 430/2024/R/IDR

TITOLO I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Articolo 1 Definizioni.....	3
Articolo 2 Ambito di applicazione.....	6
Articolo 3 Condizioni per l'ammissione al bonus sociale idrico	7
Articolo 4 Modalità di richiesta del bonus sociale idrico	8
Articolo 4 bis	9
Articolo 5 Erogazione del bonus sociale idrico	10
Articolo 6 Quantificazione del bonus sociale idrico.....	10
Articolo 7 Aggiornamento del bonus sociale idrico	12
Articolo 8 Bonus idrico integrativo	12

TITOLO II 13

MODALITÀ DI COPERTURA DELL'ONERE DERIVANTE DAL RICONOSCIMENTO DEL BONUS SOCIALE IDRICO E DISPOSIZIONI ALLA CSEA	13
Articolo 9 Istituzione del Conto per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico	13
Articolo 10 Esazione della componente UI3	14
Articolo 11 Compensazioni dei gestori	15

TITOLO III..... 17

OBBLIGHI INFORMATIVI E SCAMBIO DI DATI	17
Articolo 12 Obblighi di comunicazione dati.....	17
Articolo 12 bis	18
Articolo 13 Controlli sui dati	19
Articolo 14 Registrazione di informazioni e dati concernenti l'erogazione del bonus sociale idrico agli utenti economicamente disagiati	20
Articolo 15 Obblighi di informativa per i gestori	21

Titolo I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento inerente le modalità applicative per l'erogazione del bonus sociale idrico agli utenti domestici residenti economicamente disagiati, si applicano le seguenti definizioni:

- **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge n. 481/95;
- **Anagrafica SGAt** è un archivio informatico istituito presso SGAt a cui devono accreditarsi i gestori del servizio di acquedotto che operano nel comparto della distribuzione;
- **bonus idrico integrativo** è il bonus idrico riconosciuto su base locale dal gestore del SII, ove approvato dall'Ente di governo dell'Ambito;
- **bonus sociale idrico** è il bonus idrico istituito in coerenza con le disposizioni in materia di tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, all'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 13 ottobre 2016 e all'articolo 57-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;
- **CSEA** è la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
- **cessazione della fornitura** è la cessazione degli effetti del contratto di fornitura ad uso domestico residente nella titolarità dell'utente agevolato;
- **contratto di fornitura** è il contratto stipulato dall'utente finale con il gestore del SII;
- **disagio economico sociale** è la condizione di vulnerabilità in cui versa un utente diretto o indiretto, come definita all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 29 dicembre 2016 e s.m.i e all'articolo 3, commi 9 e 9bis del decreto legge 185/08;
- **Ente di governo dell'Ambito** è la struttura dotata di personalità giuridica di cui all'articolo 148 comma 4 del d.lgs. 152/06 (e s.m.i.);
- **famiglia numerosa** è il nucleo familiare di cui all'articolo 3, comma 9bis, del decreto-legge n. 185/08;
- **fornitura idrica** è la fornitura afferente al servizio di acquedotto nonché ai servizi di fognatura e depurazione;

- **gestore** è il soggetto che gestisce il SII ovvero il singolo servizio di distribuzione di acqua destinata al consumo umano in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che lo gestiscono in economia;
- **ISEE** è l'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
- **modulo di richiesta di attivazione/disattivazione/modifica dati** è il modulo contenente le informazioni necessarie per la domanda di ammissione al bonus sociale idrico;
- **nucleo ISEE** è il nucleo familiare rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE;
- **numerosità famiglia anagrafica** è il numero di componenti la famiglia anagrafica intesa come insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, conviventi nella medesima residenza;
- **pensione di cittadinanza** (Pdc) è la pensione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26;
- **quantitativo essenziale di acqua** è il quantitativo minimo vitale, fissato dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali;
- **reddito di cittadinanza** (Rdc) è il reddito di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26;
- **richiesta congiunta di ammissione alla compensazione per disagio economico** è la richiesta di ammissione al bonus sociale idrico presentata contemporaneamente a quella per il bonus sociale elettrico e/o gas;
- **SGate** è il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche di cui all'articolo 33 del TIBEG;
- **SII** è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione ad usi multipli, potabilizzazione e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
- **tariffa agevolata** è la tariffa di cui all'articolo 5, comma 1, del TICSII;
- **tariffa di depurazione** è la tariffa di cui all'articolo 6, comma 1, del TICSII;
- **tariffa di fognatura** è la tariffa di cui all'articolo 6, comma 1, del TICSII;
- **utente diretto** è l'utente finale titolare di una fornitura ad uso domestico residente in condizione di disagio economico sociale;

- **utente indiretto**, ai fini del presente provvedimento, è un qualsiasi componente del nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale che utilizzi nell'abitazione di residenza una fornitura idrica intestata ad un'utenza condominiale;
- **utente finale** è la persona fisica o giuridica che intende stipulare o ha stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
- **utenza condominiale** è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;
- **d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159** è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente";
- **d.P.C.M. 29 agosto 2016** è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2016 recante "Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato";
- **d.P.C.M. 13 ottobre 2016** è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2016 recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato";
- **decreto interministeriale 28 dicembre 2007** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale del 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 41 del 18 febbraio 2008";
- **decreto ministeriale 29 dicembre 2016** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che introduce modifiche alla misura prevista dal decreto interministeriale 28 dicembre 2007;
- **decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185** è il decreto recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- **decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4** è il decreto legge recante "Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

- **decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124** è il decreto legge recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
 - **decreto interdirigenziale 14 settembre 2009 n. 70341** è il decreto interdirigenziale recante “Disciplina per l’estensione delle tariffe elettriche agevolate di cui all’articolo 1, comma 375 della legge n. 266/2005, ai beneficiari della Carta acquisti di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008”;
 - **decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147** è il decreto recante “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”;
 - **legge 28 dicembre 2015, n. 221** è la legge recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”;
 - **RQSI** è l’Allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR;
 - **TIBEG** è l’Allegato A alla deliberazione 26 settembre 2013, 402/2013/R/com;
 - **TICSI** è l’Allegato A alla deliberazione 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR;
 - **TIT** è l’Allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL.
- 1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell’Autorità *ratione temporis* vigente.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 13 ottobre 2016 - attuativo dell’articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 - nonché dell’articolo 57-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è istituito il bonus sociale idrico per la fornitura di acqua e per la fornitura dei servizi di fognatura e depurazione agli utenti domestici residenti. Il bonus sociale idrico è riconosciuto agli utenti domestici residenti che risultino:

- a) in condizioni di disagio economico sociale;
 - b) beneficiari del Rdc o della Pdc.
- 2.2 [Il bonus sociale idrico è riconosciuto, con le modalità di seguito disciplinate, in relazione alle utenze dirette e alle utenze indirette per un periodo di 12 (dodici) mesi, salvo rinnovo.]¹

Articolo 3 ²

Condizioni per l'ammissione al bonus sociale idrico

- 3.1 [Sono ammessi al bonus sociale idrico, quantificato al successivo Articolo 6, gli utenti diretti e indiretti che ricadono nelle condizioni di cui all'Articolo 2, comma 2.1, lett. a) e b).]
- 3.2 Per gli utenti diretti, il bonus sociale idrico è riconosciuto a condizione che il contratto di fornitura idrica per il quale si richiede l'agevolazione sia intestato ad uno dei componenti il nucleo ISEE e sia garantita la coincidenza:
- i. della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con l'indirizzo di fornitura del medesimo contratto;
 - ii. del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE di cui all'Articolo 1 comma 1.1.
- 3.3 Per gli utenti indiretti, il bonus sociale idrico è riconosciuto a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE di cui all'Articolo 1 comma 1.1 e l'indirizzo della fornitura condominiale di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale.
- 3.4 Il nucleo ISEE di cui all'Articolo 1 comma 1.1, che versi nelle condizioni di cui all'Articolo 2, comma 2.1, lett. a) e b), ha diritto al bonus sociale idrico con riferimento ad un solo contratto di fornitura.]
- 3.5 *[soppresso]*

¹ Comma abrogato dalla deliberazione 63/2021/R/com in quanto non compatibile con il regime automatico di riconoscimento del bonus sociale idrico di cui all'art. 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/19, entrato in vigore il 1° gennaio 2021.

² Articolo abrogato dalla deliberazione 63/2021/R/com in quanto non compatibile con il regime automatico di riconoscimento del bonus sociale idrico di cui all'art. 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/19, entrato in vigore il 1° gennaio 2021.

Articolo 4 ³

Modalità di richiesta del bonus sociale idrico

- 4.1 [Ai fini dell'ammissione al bonus sociale idrico, l'utente diretto o indiretto interessato deve presentare apposita richiesta presso il proprio Comune di residenza (o altro organismo istituzionale individuato dal Comune), fornendo le informazioni e le certificazioni previste nella Tabella 1.
- 4.2 La richiesta di ammissione alla compensazione per la fornitura idrica deve essere presentata congiuntamente alle richieste per l'ottenimento del bonus sociale elettrico e/o gas.
- 4.3 Ai fini della richiesta di cui al precedente comma 4.2, l'utente interessato è tenuto ad utilizzare l'apposita modulistica messa a disposizione sul sito internet dell'Autorità (www.arera.it), e congiuntamente sul sito internet del gestore, sul sito internet dell'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente e sul sito internet di SGAt (www.sgate.anci.it).
- 4.4 Successivamente alla richiesta di cui al precedente comma 4.2 e alle verifiche effettuate dal Comune, l'utente interessato riceverà dal proprio Comune, attraverso SGAt, la comunicazione di ammissione o di non ammissione al bonus sociale idrico congiuntamente a quella relativa all'ammissione o non ammissione al bonus sociale elettrico e/o gas.
- 4.5 *[soppresso]*
- 4.6 Il gestore ricevuta la comunicazione di ammissione ed effettuate le verifiche di competenza di cui all'Articolo 13, provvede ad erogare il bonus sociale idrico:
- i. per gli utenti diretti nella prima fattura utile;
 - ii. per gli utenti indiretti entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione delle suddette verifiche.]

³ Articolo abrogato dalla deliberazione 63/2021/R/com in quanto non compatibile con il regime automatico di riconoscimento del bonus sociale idrico di cui all'art. 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/19, entrato in vigore il 1° gennaio 2021.

Articolo 4 bis ⁴

Modalità di rinnovo e variazione

- 4.1**bis** [La richiesta di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi del bonus sociale idrico deve essere presentata con le modalità di cui all'Articolo 4, secondo quanto stabilito dall'Articolo 5 del TIBEG.
- 4.2**bis** In caso di cessazione della fornitura idrica prima del termine del periodo di agevolazione di cui al comma 2.2, il gestore provvede a corrispondere nella fattura di chiusura del rapporto contrattuale, di cui all'articolo 39 del RQSII, la quota del bonus sociale idrico residua a completamento dell'intero periodo di agevolazione. Né l'utente diretto interessato, né alcun componente del nucleo ISEE ha titolo a beneficiare di una nuova compensazione per il medesimo periodo di agevolazione.
- 4.3**bis** Eventuali variazioni nella numerosità familiare, prima del termine del periodo di agevolazione, possono trovare applicazione a partire dal successivo periodo di rinnovo.
- 4.4**bis** In deroga a quanto previsto al comma 4.3 *bis*, il gestore adegua il corrispettivo del bonus sociale idrico in coerenza con l'applicazione dei criteri di articolazione tariffaria disposti dal TICSII qualora durante il periodo di agevolazione, l'utente presenti al gestore medesimo un'autocertificazione delle eventuali variazioni come previsto dall'articolo 3, comma 6, del TICSII; ai fini dell'adeguamento del bonus sociale idrico tale certificazione deve attestare, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/00, che la variazione della numerosità della famiglia anagrafica non comporti una modifica della condizione di disagio economico e sociale.
- 4.5**bis** L'utente indiretto, ed ogni componente del suo nucleo ISEE, che nel corso del periodo di agevolazione divenga utente diretto non ha titolo a beneficiare di una nuova compensazione per il medesimo periodo di agevolazione.]

⁴ Articolo abrogato dalla deliberazione 63/2021/R/com in quanto non compatibile con il regime automatico di riconoscimento del bonus sociale idrico di cui all'art. 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/19, entrato in vigore il 1° gennaio 2021.

Articolo 5⁵

Erogazione del bonus sociale idrico

- 5.1 [Il bonus sociale idrico è riconosciuto dal gestore:
- a) agli utenti diretti, in bolletta con la cadenza di fatturazione prevista dall'art 38 del RQSII, mediante l'applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria compensativa, *bs*, espressa in euro, a decurtazione dei corrispettivi relativi alla quota variabile del servizio di acquedotto e dei servizi di fognatura e depurazione;
 - b) agli utenti indiretti, mediante l'erogazione di un contributo *una tantum*, riconosciuto mediante accredito sul conto corrente (bancario o postale) o con il recapito di un assegno circolare non trasferibile o con altra modalità. Tali modalità devono garantire la tracciabilità e l'identificazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione.
- 5.2 In relazione all'ammontare di bonus sociale idrico riconosciuto, il gestore garantisce separata evidenza contabile e fornisce all'Autorità, all'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente e alla CSEA le informazioni di cui al successivo Articolo 12.]
- 5.3 *[soppresso]*

Articolo 6⁶

Quantificazione del bonus sociale idrico

- 6.1 [Le modalità di determinazione del bonus sociale idrico per gli utenti diretti e indiretti sono fissate dall'Autorità in coerenza con i criteri di cui all'articolo 3, comma 2, del d.P.C.M. 13 ottobre 2016 e sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 57-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.
- 6.2 Ciascun gestore eroga, secondo le modalità di cui all'Articolo 5, un bonus sociale idrico calcolato, tenuto conto della numerosità della famiglia anagrafica, applicando al quantitativo minimo vitale la somma delle seguenti tariffe unitarie:

⁵ Articolo abrogato dalla deliberazione 63/2021/R/com in quanto non compatibile con il regime automatico di riconoscimento del bonus sociale idrico di cui all'art. 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/19, entrato in vigore il 1° gennaio 2021.

⁶ Articolo abrogato dalla deliberazione 63/2021/R/com in quanto non compatibile con il regime automatico di riconoscimento del bonus sociale idrico di cui all'art. 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/19, entrato in vigore il 1° gennaio 2021.

- la tariffa agevolata determinata ai fini della quantificazione della quota variabile del corrispettivo di acquedotto;
- la tariffa di fognatura, proporzionale al consumo, individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di fognatura;
- la tariffa di depurazione, proporzionale al consumo, individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di depurazione.

In ciascun anno a , si ha:

$$B_n^S = (T_{agev\ n}^a + Tf_n^a + Td_n^a) * 18,25 * i$$

dove:

B_n^S è il bonus sociale idrico, espresso in euro per anno;

n è l' n -esimo gestore, con $n = 1, \dots, N$;

$T_{agev\ n}^a$ è la tariffa agevolata come definita all'articolo 5, comma 1, del TICSII (espressa in euro al metro cubo);

Tf_n^a è la tariffa di fognatura come definita all'articolo 6, comma 1, del TICSII (espressa in euro al metro cubo);

Td_n^a è la tariffa di depurazione come definita all'articolo 6, comma 1, del TICSII (espressa in euro al metro cubo);

i è il numero dei componenti la famiglia anagrafica.

- 6.3 In caso di morosità pregressa, purchè siano trascorsi i tempi di cui all'articolo 46 e/o 47 del RQSII, per gli utenti diretti, la quota di bonus sociale idrico non ancora erogata può essere trattenuta dal gestore a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale facoltà viene evidenziata dal gestore nella comunicazione di costituzione in mora.]

Articolo 7 ⁷

Aggiornamento del bonus sociale idrico

- 7.1 [L'ammontare pro capite del bonus sociale idrico riconosciuto da ciascun gestore viene adeguato in coerenza con l'aggiornamento della tariffa agevolata e delle tariffe di fognatura e depurazione secondo i criteri recati dal TICS, a decorrere dalla data del medesimo aggiornamento.
- 7.2 In esito alla procedura di aggiornamento di cui al precedente comma 7.1, il gestore eroga l'eventuale componente a conguaglio:
- a) all'utente domestico residente diretto a far data dall'applicazione della nuova tariffa agevolata e delle nuove tariffe di fognatura e depurazione;
 - b) all'utente indiretto a decorrere dalla data di rinnovo del bonus.]

Articolo 8

Bonus idrico integrativo

- 8.1 Ad integrazione del bonus sociale idrico, l'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente, anche d'intesa con il gestore, può garantire il mantenimento delle agevolazioni migliorative locali, ovvero introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale:
- a) riconoscendo all'utente finale un ammontare aggiuntivo rispetto a quello di cui al precedente comma 6.2, ovvero, a far data dal 1 gennaio, di cui all'Articolo 15 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com;⁸
 - b) ampliando la soglia ISEE prevista per l'ammissione al bonus.
- 8.2 Qualora l'Ente di governo dell'Ambito approvi l'introduzione ovvero il mantenimento delle eventuali condizioni di miglior favore, il gestore riconosce all'utente finale un bonus idrico integrativo *B_I* erogato:
- a) agli utenti diretti, in bolletta, mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa, *b_I*, espressa in euro;

⁷ Articolo abrogato dalla deliberazione 63/2021/R/com in quanto non compatibile con il regime automatico di riconoscimento del bonus sociale idrico di cui all'art. 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/19, entrato in vigore il 1° gennaio 2021.

⁸ Lettera così modificata dalla deliberazione 63/2021/R/com, tenuto conto del regime automatico di riconoscimento del bonus sociale idrico di cui all'art. 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/19, entrato in vigore il 1° gennaio 2021.

- b) agli utenti indiretti, mediante l'erogazione di un contributo *una tantum*, riconosciuto con le modalità stabilite autonomamente dal gestore.
- 8.3 Il maggior onere derivante dal riconoscimento delle agevolazioni migliorative locali non può in nessun caso essere compensato a valere sul *Conto per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico* di cui al successivo Articolo 9, comma 9.4.

Titolo II

MODALITÀ DI COPERTURA DELL'ONERE DERIVANTE DAL RICONOSCIMENTO DEL BONUS SOCIALE IDRICO E DISPOSIZIONI ALLA CSEA

Articolo 9

Istituzione del Conto per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico

- 9.1 A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita la componente tariffaria UI3 per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico di cui al precedente Articolo 6, e a far data dal 1° gennaio 2021 di cui all'Articolo 15 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed applicata alle utenze del servizio idrico integrato, diverse da quelle dirette che versino nelle condizioni di cui all'Articolo 2, comma 2.1, lett. a) e b), come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione.⁹
- 9.2 Nel caso di utenze per le quali non sia disponibile la misura dei consumi, la componente UI3 va applicata alla stima dei metri cubi utilizzati da ciascun utente determinata dividendo il canone forfettario o la quota fissa applicata al medesimo utente per il prezzo unitario medio del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione determinato dividendo il relativo ricavo del gestore per i volumi totali erogati o immessi in rete nell'anno precedente in relazione a ciascun singolo servizio.
- 9.3 L'Autorità aggiorna la componente UI3 di cui al precedente comma 9.1 con cadenza annuale, in relazione al fabbisogno del Conto di cui al successivo comma 9.4.

⁹ Comma così modificato dalla deliberazione 63/2021/R/com, tenuto conto del regime automatico di riconoscimento del bonus sociale idrico di cui all'art. 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/19, entrato in vigore il 1° gennaio 2021.

- 9.4 È istituito presso la CSEA il Conto per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico, alimentato dalla componente UI3 di cui al comma 9.1.
- 9.5 La CSEA può utilizzare le giacenze esistenti presso gli altri conti da essa gestiti per far fronte a eventuali carenze temporanee di disponibilità del Conto di cui al precedente comma 9.4, a condizione che sia garantita la capienza dei conti dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro.

Articolo 10

Esazione della componente UI3

- 10.1 I gestori versano alla CSEA, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall'applicazione della componente UI3, e in particolare, se positiva, la differenza tra:
- l'ammontare derivante dall'applicazione della componente UI3 di cui al precedente comma 9.1, in relazione al servizio di acquedotto, fognatura e depurazione, fatturato nel bimestre medesimo;
 - le agevolazioni riconosciute, ai sensi del presente provvedimento e a far data dal 1° gennaio 2021 della deliberazione 63/2021/R/com, nel medesimo bimestre agli utenti domestici economicamente disagiati o ai beneficiari del Rdc o della Pdc.¹⁰
- 10.2 I soggetti che effettuano la fatturazione della fornitura idrica, ai fini di consentire il versamento degli importi di cui al comma 10.1, comunicano al gestore, entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della fattura, i dati e le informazioni rilevanti per la determinazione degli importi medesimi.
- 10.3 In caso di mancato o parziale versamento da parte dei gestori, la CSEA:
- a) applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora determinato secondo quanto previsto dal comma 41.4 dell'Allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL, recante il TIT;
 - b) sospende le erogazioni di contributi a carico del sistema eventualmente spettanti ai gestori beneficiari, fino al versamento da parte dei medesimi

¹⁰ Punto così modificato dalla deliberazione 63/2021/R/com, tenuto conto del regime automatico di riconoscimento del bonus sociale idrico di cui all'art. 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/19, entrato in vigore il 1° gennaio 2021.

degli importi dovuti secondo le modalità disciplinate dal presente provvedimento.

- 10.4 La CSEA definisce le modalità operative in base alle quali i gestori provvedono ai versamenti sul *Conto per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico*, assicurando la coerenza con il versamento delle altre componenti perequative relative al SII, e le sottopone, entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, all'approvazione della Direzione Sistemi Idrici dell'Autorità.
- 10.5 Entro 120 (centoventi) giorni dal termine di ciascun bimestre, CSEA trasmette all'Autorità un rapporto dettagliato sulla gestione e l'andamento del conto di cui al precedente comma 9.4, fornendo gli elementi utili per un eventuale aggiornamento della componente UI3 e per il monitoraggio dei gestori inadempienti.

Articolo 11

Compensazioni dei gestori

- 11.1 Qualora la differenza di cui al precedente comma 10.1 risulti negativa, la CSEA, entro 90 (novanta) giorni dal termine del bimestre, liquida tale importo a favore del gestore.
- 11.2 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 11.1, il gestore fornisce alla CSEA, secondo le procedure di cui al successivo comma 11.6, il dettaglio delle agevolazioni riconosciute e degli importi relativi alla fatturazione della componente UI3 ai sensi del presente provvedimento.
- 11.3 Il gestore trasmette alla CSEA tutte le informazioni e i dati necessari per consentire l'erogazione della compensazione, a titolo di conguaglio.
- 11.3**bis** L'importo definitivo riconosciuto al gestore potrà essere determinato e conguagliato da CSEA entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione del bonus sociale idrico solo dopo l'invio della relazione, di cui al successivo comma 11.3 *ter*, da parte dell'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente.
- 11.3**ter** Gli Enti di governo dell'Ambito territorialmente competenti provvedono ad inviare a CSEA la relazione di validazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di erogazione del bonus sociale idrico con la quale comunicano la corrispondenza tra la compensazione richiesta dal gestore ai sensi del precedente comma 11.1 e quanto risulta dalla differenza tra l'ammontare del bonus sociale idrico erogato all'utenza nell'anno

precedente e il gettito della componente UI3 fatturata nel medesimo anno.¹¹

- 11.4 I gestori tengono separata evidenza contabile dell'ammontare delle agevolazioni riconosciute e degli importi relativi alla fatturazione della componente UI3, pena la decadenza del diritto a ricevere le compensazioni dalla CSEA.
- 11.5 Gli oneri derivanti dalle compensazioni di cui al comma 11.1 sono posti in capo al Conto di cui al comma 9.4.
- 11.6 La CSEA predispone entro 90 (novanta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le procedure per il riconoscimento delle compensazioni di cui al presente Articolo e le sottopone, entro il medesimo termine, all'approvazione della Direzione Sistemi Idrici dell'Autorità.
- 11.7 La CSEA verifica, anche a campione, la coerenza, la correttezza e la veridicità del contenuto della documentazione fornita dal gestore, ai fini dell'erogazione delle compensazioni di cui al presente Articolo, con particolare riferimento ai dati e alle informazioni trasmesse concernenti l'ammontare di bonus sociale idrico agli utenti diretti e indiretti economicamente disagiati. La CSEA effettua altresì il monitoraggio degli adempimenti in materia di obblighi di versamento della componente perequativa riportandone adeguata evidenza nel rapporto di cui al precedente comma 10.5.
- 11.8 Ai fini delle determinazioni di sua competenza, la CSEA può procedere ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale, consistenti nell'audizione e nel confronto dei soggetti coinvolti, nella ricognizione di luoghi ed impianti, nella ricerca, verifica e comparazione di documenti. In caso di rifiuto di collaborazione da parte dei gestori, la CSEA procede a far menzione della circostanza nel verbale, onde trarne elementi di valutazione.

¹¹ Comma così modificato dalla deliberazione 22 ottobre 2024, 430/2024/R/IDR.

Titolo III

OBBLIGHI INFORMATIVI E SCAMBIO DI DATI

Articolo 12

Obblighi di comunicazione dati

- 12.1 I gestori di cui al comma 1.1, anche sulla base delle informazioni acquisite dai gestori di fognatura e depurazione ove il servizio sia gestito separatamente, sono tenuti a comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, all'Autorità e all'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente e unicamente al citato Ente di governo dell'Ambito a decorrere dal 2026, i dati e le informazioni relativi al bonus sociale idrico e al bonus idrico integrativo, secondo quanto disposto dal successivo comma 12.3.¹²
- 12.2 *[soppresso]*
- 12.3 In relazione al bonus sociale idrico, il gestore è tenuto a comunicare le informazioni e i dati, al 31 dicembre dell'anno precedente, disaggregati per ATO, relativi a:
- a) i volumi fatturati in relazione al servizio di acquedotto, al servizio di fognatura e al servizio di depurazione, distinti per tipologia d'uso;
 - b) l'ammontare di UI3 fatturata agli utenti e il corrispondente ammontare versato alla CSEA;
 - c) l'ammontare di bonus sociale idrico erogato;
 - d) il numero dei nuclei familiari agevolati;
 - e) il numero complessivo delle persone fisiche assunte - ovvero risultanti - quali componenti i nuclei familiari agevolati;¹³
 - f) la tariffa agevolata e le tariffe di fognatura e di depurazione applicate, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.

¹² Comma così modificato dalla deliberazione 22 ottobre 2024, 430/2024/R/IDR.

¹³ Lettera così modificata dalla deliberazione 63/2021/R/com, tenuto conto del regime automatico di riconoscimento del bonus sociale idrico di cui all'art. 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/19, entrato in vigore il 1° gennaio 2021.

12.4 In relazione al bonus idrico integrativo, il gestore è tenuto a comunicare le informazioni e i dati, al 31 dicembre dell'anno precedente, disaggregati per ATO relativi a:

- a) l'ammontare di bonus idrico integrativo erogato;
- b) il numero dei nuclei familiari agevolati;
- c) il numero complessivo degli utenti agevolati.

12.5 *[soppresso]*

Articolo 12 bis¹⁴

Scambio di informazioni finalizzate all'erogazione del bonus sociale idrico

12.1**bis** [Al fine di semplificare la procedura di riconoscimento del bonus e di effettuare verifiche incrociate circa la veridicità dei dati forniti dagli utenti diretti e indiretti per l'ammissione all'agevolazione, i Comuni ed i gestori si avvalgono di SGAté.

12.2**bis** SGAté, in relazione ad un utente diretto o indiretto ammesso all'agevolazione dal Comune di residenza, comunica al gestore:

- i. gli elementi informativi necessari alle verifiche di sua competenza e alla quantificazione ed erogazione del bonus sociale idrico;
- ii. il periodo di durata dell'agevolazione, calcolato in 12 (dodici) mesi a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla trasmissione degli elementi di cui alla lettera i).

12.3**bis** Il gestore provvede a comunicare a SGAté l'esito dei controlli di cui all'Articolo 13 entro il primo giorno del secondo mese successivo alla messa a disposizione delle informazioni da parte di SGAté.

12.4**bis** Ai fini di cui al comma 12.1 *bis* i gestori sono tenuti ad accreditarsi all'anagrafica SGAté entro il 30 giugno 2018, con le modalità pubblicate sul sito (www.sgate.anci.it).

12.5**bis** Qualora SGAté, al momento della trasmissione delle informazioni, di cui al comma 12.2 *bis* lettera i), al gestore, verifichi il mancato accreditamento del gestore medesimo, o rilevi variazioni rispetto alle informazioni dichiarate dal gestore al momento dell'accREDITAMENTO, comunica:

¹⁴ Articolo abrogato dalla deliberazione 63/2021/R/com in quanto non compatibile con il regime automatico di riconoscimento del bonus sociale idrico di cui all'art. 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/19, entrato in vigore il 1° gennaio 2021.

- i. una sola volta al gestore, entro 5 (cinque) giorni lavorativi all'indirizzo PEC presente in anagrafica, che deve provvedere ad accreditarsi e/o effettuare le variazioni nell'anagrafica di accreditamento di cui al comma 12.4 *bis* entro 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione per consentire il trasferimento automatico degli elementi informativi di cui al comma 12.2 *bis* lettera i); trascorso senza esiti tale periodo gli utenti interessati verranno informati che per ottenere il bonus dovranno rivolgersi direttamente al gestore;
- ii. all'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi, che il gestore non ha ancora provveduto ad accreditarsi o ad effettuare le variazioni in anagrafica;
- iii. entro 30 (trenta) giorni lavorativi all'utente, il cui gestore non risulti correttamente accreditato, che per ottenere il bonus è necessario che presenti direttamente al proprio gestore presso lo sportello di cui all'articolo 52 del RQSII o tramite il sito *internet* del gestore medesimo, la comunicazione di cui al comma 4.4;
- iv. all'Autorità, entro il quinto giorno lavorativo del mese $n + 1$, l'elenco dei gestori che non hanno effettuato l'accredimento a SGAt e o non hanno apportato modifiche in anagrafica e il numero delle domande ad essi associate.

12.6*bis* Nei casi di cui al precedente comma 12.5 *bis* lettera ii), l'Ente di governo dell'Ambito sollecita tempestivamente il gestore ad accreditarsi a SGAt e, e/o ad effettuare le opportune modifiche in anagrafica informandolo della necessità di provvedere all'accredimento entro 20 (venti) giorni lavorativi calcolati a far data dal ricevimento della comunicazione da parte di SGAt e.

12.7*bis* Ai fini di cui al comma 12.5 *bis* lettera ii), gli Enti di governo dell'Ambito sono tenuti ad accreditarsi a SGAt e entro il 30 giugno 2018 con le modalità pubblicate sul sito (www.sgate.anci.it).]

Articolo 13¹⁵

Controlli sui dati

13.1 [I gestori, assunte come verificate dal Comune di residenza le informazioni attinenti l'indirizzo di residenza, la numerosità del nucleo anagrafico, la

¹⁵ Articolo abrogato dalla deliberazione 63/2021/R/com in quanto non compatibile con il regime automatico di riconoscimento del bonus sociale idrico di cui all'art. 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/19, entrato in vigore il 1° gennaio 2021.

condizione di disagio economico e sociale dell'intestatario del contratto di fornitura, sono tenuti a verificare le informazioni riportate nella Tabella 2.

- 13.2 In esito alle verifiche di cui al comma 13.1, le informazioni trasmesse dagli utenti richiedenti il bonus e quelle risultanti dal contratto di fornitura e dai documenti di fatturazione devono risultare allineate.
- 13.3 Nel caso in cui, a valle delle attività di cui al precedente comma 13.1, non risulti comunque corrispondenza tra le informazioni fornite dall'utente e trasmesse da SGAt e quelle riportate nella propria banca dati, il gestore provvede a comunicare a SGAt l'esito negativo delle verifiche di propria competenza per la comunicazione all'utente.
- 13.4 *[soppresso]*
- 13.5 Ai fini dell'esito negativo di cui al comma 13.3 non costituisce elemento determinante il "codice fornitura". Poiché tale codice non è univocamente determinato il gestore può restituire un esito positivo anche in presenza di non perfetta coincidenza fra quello trasmesso da SGAt e quello risultante dalla banca dati del gestore.
- 13.6 Qualora il gestore riscontri una non coincidenza fra i dati di cui al comma 13.1 trasmessi da SGAt e verificati dal Comune e quelli contenuti nella propria banca dati, adegua la propria banca dati.
- 13.7 In deroga a quanto previsto al comma 13.6, nel caso in cui il gestore, sulla base dell'anagrafica comunale utilizzata ai fini dell'applicazione del TICS, possieda un'anagrafica delle utenze diversa da quella comunicata da SGAt, perché aggiornata successivamente alla data di ammissione della domanda di bonus sociale idrico, comunica a SGAt tale difformità.]

Articolo 14

Registrazione di informazioni e dati concernenti l'erogazione del bonus sociale idrico agli utenti economicamente disagiati

- 14.1 Il gestore predispone un registro, disponibile su apposito supporto informatico, al fine di registrare informazioni e dati concernenti l'erogazione del bonus sociale idrico agli utenti diretti e indiretti. Il gestore deve altresì registrare i dati e le informazioni relativi all'erogazione del bonus idrico integrativo, qualora previsto dall'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente. Il registro deve riportare i dati e le informazioni, disaggregati per ogni singolo ATO, comune, nel quale il gestore svolge il servizio di acquedotto (comparto distribuzione) e i servizi di fognatura e depurazione, secondo il dettaglio di cui alla Tabella 3 in

relazione al bonus sociale idrico, secondo il dettaglio di cui alla Tabella 4 in relazione al bonus idrico integrativo.

14.2 I dati e le informazioni contenute nel registro di cui al precedente comma 14.1 devono essere comunicati:

- a) all'Autorità per ogni ATO in cui il gestore eroga il servizio;
- b) a ciascun Ente di governo dell'Ambito, relativamente all'ATO di competenza.

14.2**bis** I dati e le informazioni di cui al precedente comma 14.2, a decorrere dal 2026, devono essere comunicati unicamente all'Ente di governo dell'ambito territorialmente competente.¹⁶

14.3 *[soppresso]*

14.4 È fatta salva la facoltà degli Enti di governo dell'Ambito di richiedere al gestore la registrazione e la comunicazione di un contenuto informativo di maggior dettaglio.

14.5 Ai fini di consentire l'effettuazione dei controlli per accertare la veridicità dei dati e delle informazioni comunicati ai sensi del precedente comma 14.2 e assicurare il rispetto delle disposizioni del presente TIBSI, i gestori devono:

- a) aggiornare il registro di cui al precedente comma 14.1 con le informazioni e i dati richiesti;
- b) conservare in modo ordinato e accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati per un periodo non inferiore ai cinque anni solari successivi a quello di registrazione.

Articolo 15 ¹⁷

Obblighi di informativa per i gestori

15.1 [Ciascun gestore provvede a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni del presente provvedimento, anche tramite il proprio sito internet. A tal fine

¹⁶ Comma aggiunto dalla deliberazione 22 ottobre 2024, 430/2024/R/IDR.

¹⁷ Articolo abrogato dalla deliberazione 63/2021/R/com in quanto non compatibile con il regime automatico di riconoscimento del bonus sociale idrico di cui all'art. 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/19, entrato in vigore il 1° gennaio 2021.

fa riferimento allo schema di informativa pubblicato sul sito internet dell'Autorità nelle apposite sezioni dedicate (www.arera.it).

- 15.2 Ciascun gestore provvede ad inserire nel documento di fatturazione nel quale venga riconosciuta la compensazione per la fornitura idrica intestata all'utente diretto la seguente dicitura:

“La Sua fornitura è ammessa al bonus sociale idrico ai sensi del d.P.C.M. 13 ottobre 2016. Il periodo di agevolazione è dal ... al La richiesta di rinnovo, qualora se ne verifichino le condizioni, deve essere effettuata entro xxxxx”.

- 15.3 Il gestore provvede altresì a pubblicare sul proprio sito *internet* i corrispettivi tariffari applicati all'utenza dando particolare evidenza alla tariffa agevolata, di cui all'articolo 5, comma 1, del TICS, e alle tariffe di fognatura e depurazione di cui all'articolo 6, comma 1, del TICS, applicate ai fini del riconoscimento del bonus sociale idrico, nonché al dato relativo alla fascia di consumo annuo agevolata, come individuata dall'Ente di governo dell'Ambito ovvero dal soggetto competente.]

Tabella 1 ¹⁸

Elementi informativi da presentare all'atto della domanda di bonus sociale idrico

		Utente diretto	Utente indiretto
1	Nome – Cognome	X	X
2	Codice fiscale	X	X
3	Indirizzo di residenza	X	X
4	Numerosità famiglia anagrafica	X	X
5	Eventuale attestazione famiglia numerosa*	X	X
6	Almeno un recapito (telefono o indirizzo di posta elettronica)	X	X
7	Numero identificativo ISEE	X	X
8	Valore indicatore ISEE	X	X
9	Data rilascio ISEE	X	X
10	Eventuale condizione di beneficiario di Rdc/Pdc	X	X
11	Codice fiscale dei componenti il nucleo ISEE	X	X
12	Nominativo gestore idrico	X	X***

¹⁸ Tabella abrogata dalla deliberazione 63/2021/R/com in quanto non compatibile con il regime automatico di riconoscimento del bonus sociale idrico di cui all'art. 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/19, entrato in vigore il 1° gennaio 2021.

13	Codice fornitura	X	X***
14	Intestatario del contratto di fornitura idrica se diverso dal richiedente	X	
15	Indirizzo utenza condominiale se diverso dall'indirizzo di residenza**	X	X
16	Codice IBAN facoltativo		X

*di cui all'articolo 1 del presente provvedimento

**qui si prefigura il caso in cui il condominio possa avere più indirizzi

***facoltativo

Tabella 2 ¹⁹

Elementi soggetti a verifica del gestore

	Utente diretto/indiretto
Nome – Cognome intestatario contratto di fornitura	X
Codice fiscale	X
Indirizzo di fornitura	X
Tariffa uso domestico residente (non applicabile per l'utente indiretto)*	X
Codice fornitura (non applicabile per l'utente indiretto)	X

*ai sensi dell'articolo 2 del TICS

Tabella 3 ²⁰

Elementi oggetto di registrazione da parte del gestore – bonus sociale idrico

ATO	X
Codice pratica Sistema Informativo Integrato	X
Codice fornitura	X
Data inizio agevolazione (ordinaria)	X
Data fine agevolazione (ordinaria)	X
Data di eventuale cessazione anticipata dell'agevolazione rispetto alla data di fine del periodo di agevolazione e relativa causale	X
Codice fiscale dell'utente	X
Nome dell'utente	X
Cognome dell'utente	X

¹⁹ Tabella abrogata dalla deliberazione 63/2021/R/com in quanto non compatibile con il regime automatico di riconoscimento del bonus sociale idrico di cui all'art. 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/19, entrato in vigore il 1° gennaio 2021.

²⁰ Tabella così modificata dalla deliberazione 63/2021/R/com, tenuto conto del regime automatico di riconoscimento del bonus sociale idrico di cui all'art. 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/19, entrato in vigore il 1° gennaio 2021.

Indirizzo del nucleo familiare agevolato	X
Codice Istat del Comune in cui è sita la fornitura	X
Importo erogato dal gestore	X
Importo totale annuale	X
Tipologia di utente (diretto o indiretto)	X
Tariffa agevolata applicata	X
Tariffa di fognatura applicata	X
Tariffa di depurazione applicata	X
Numerosità famiglia anagrafica, ovvero numerosità standard del nucleo agevolato ai sensi di quanto previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall'Articolo 15 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com	X
Volumi fatturati acquedotto (per tipologia d'uso)	X
Volumi fatturati fognatura (per tipologia d'uso)	X
Volumi fatturati depurazione (per tipologia d'uso)	X

Tabella 4

Elementi oggetto di registrazione da parte del gestore – bonus idrico integrativo

ATO	X
Codice fornitura	X
Codice fiscale dell'utente	X
Nome dell'utente	X
Cognome dell'utente	X
Indirizzo dell'utente	X
Codice Istat del Comune in cui è sita la fornitura	X
Importo erogato dal gestore	X
Importo totale annuale	X
Tipologia di utente (diretto o indiretto)	X
Numerosità famiglia anagrafica	X